

## Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo per il credito?

### Introduzione di Andrea Sironi – SDA Bocconi

Nell'aprile 2003 il Comitato di Basilea ha reso pubbliche, nei tempi e nei modi originariamente fissati, le proposte concernenti la riforma del sistema di adeguatezza patrimoniale, che, come previsto dal primo documento del 1999, non riguardano solo i requisiti patrimoniali, ma si estendono al ruolo degli organi di vigilanza patrimoniale e al ruolo della disciplina di mercato.

Come noto, il nuovo schema di adeguatezza patrimoniale si basa su tre pilastri, considerati egualmente importanti e fra loro interdipendenti:

1. un nuovo sistema di requisiti patrimoniali;
2. un processo di supervisione da parte degli organi di vigilanza nazionali, volto a garantire che il sistema bancario si doti di adeguati sistemi di misurazione e controllo dei rischi e sviluppi politiche di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
3. un utilizzo più efficace della disciplina di mercato quale strumento che aiuti a garantire, affiancato al lavoro delle autorità di vigilanza, la solvibilità del sistema bancario mediante un rafforzamento della trasparenza relativa alle condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle banche.

## Basilea II: i tre pilastri



L'entrata in vigore del Nuovo Accordo sul Capitale è prevista per il 2006 e prevede che il requisito patrimoniale complessivo cui è soggetta una banca non sia limitato al solo rischio di credito, ma si estenda anche ai rischi di mercato e al rischio operativo. In tal senso, dunque, il denominatore del rapporto patrimoniale è pari alla somma dei rischi di credito, di mercato e operativo.

Per quanto concerne il trattamento del rischio di credito il Comitato propone due approcci:

- il primo, definito **standard**, fondato sull'utilizzo di rating esterni, come quelli proposti dalle agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch/BCA;
- il secondo consente di utilizzare, previa validazione da parte delle autorità di vigilanza basata sul soddisfacimento di alcuni requisiti minimi, **sistemi di rating interni** (IRB) sviluppati dalle banche stesse. I requisiti necessari per poter utilizzare un sistema IRB sono di tipo qualitativo e dovranno essere valutati dalle autorità competenti al fine di definire quali banche potranno adottare il nuovo approccio, tra questi i più rilevanti sono:
  - la banca deve disporre di un sistema che sia in grado di differenziare prenditori e prodotti in gruppi caratterizzati da un livello simile di rischio di credito;
  - le esposizioni creditizie dovranno essere distribuite tra le varie classi di rischio, senza che si verifichi una particolare concentrazione in una classe;
  - il rating deve essere assegnato ai prenditori prima che sia stato preso l'impegno di prestito e, inoltre, deve essere rivisto periodicamente da un'unità indipendente;
  - l'input minimo che ogni banca deve fornire è la stima della probabilità di insolvenza a un anno relativa a ciascuna classe del sistema di rating.

Le componenti fondamentali del rischio identificate dal Comitato di Basilea sono quattro:

- probabilità di insolvenza della controparte (PD – Probability of Default);
- tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD – Loss Given Default);
- esposizione in caso di insolvenza (EAD – Exposure at Default);
- vita residua dell'operazione (M – Maturity).

L'approccio dell'IRB prevede un differente grado di autonomia da parte delle banche nella stima dei parametri rilevanti per la ponderazione del rischio, e dunque per il requisito patrimoniale:

- minore autonomia nell'approccio **foundation**, per il quale i parametri LGD, EAD e M sono forniti dalle autorità di vigilanza e la banca deve semplicemente essere in grado di fornire la probabilità di insolvenza a un anno (PD) della classe di rischio associata al prenditore;
- maggiore autonomia nell'approccio **advanced**, per il quale tutti i parametri sono calcolati dalla banca e soggetti a verifica e validazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Determinate le componenti è possibile calcolare la ponderazione di ciascuna esposizione. I pesi sono calibrati per mettere in evidenza sia le perdite attese che quelle inattese e sono espressi come una funzione continua della PD, della LGD e, nell'approccio *advanced*, anche della M.

In seguito a questa breve introduzione volta ad inquadrare l'argomento, il dott. Sironi si concentra su alcuni problemi posti dalla nuova normativa e sui quali si è poi sviluppato il dibattito con altri interlocutori.

Secondo quanto sottolineato dal dott. Sironi i maggiori problemi riguardano:

- *Mancata distinzione tra perdita attesa e perdita inattesa.*

Il requisito patrimoniale è calibrato in modo tale da fornire copertura sia alla componente di perdita attesa che a quella di perdita inattesa di un'esposizione creditizia. Questa risulta un'importante divergenza rispetto alle logiche seguite dai modelli interni delle banche, che si basano sulla stima distinta di perdita attesa, che trova copertura in un apposito accantonamento o rettifica della posta attiva di SP, e di perdita inattesa, che deve, invece, trovare copertura in capitale economico, ossia nel patrimonio. Nella logica fino ad oggi applicata la perdita attesa, non rappresenta una reale componente di rischio.

- *Bassa inclinazione della curva ponderazioni – rating nell'approccio standard.*

Secondo alcuni recenti studi empirici, la curva classi di rating – ponderazioni per il rischio previste dalle categorie di rating esterne è relativamente poco inclinata rispetto a quanto emerge dai dati relativi ai tassi di insolvenza storici e agli spread dei corporate bonds. Ad esempio, secondo i dati storici Moody's relativi ai tassi medi di insolvenza ad un anno, per le classi B3 e Baal si riscontra un rapporto di uno a cento relativo ai tassi di insolvenza rispetto ad un rapporto di 2 a 3 relativo alle ponderazioni per il rischio.

- *Dipendenza dei rating esterni nell'approccio standard.*

Un recente articolo dell'*Economist* ha fortemente criticato l'utilizzo dei giudizi formulati da istituzioni private, quali le agenzie di rating, operanti in un mercato di natura oligopolistica, a fini di regolamentazione.

- *Asset correlation.*

La funzione regolamentare in base alla quale sono formulate le ponderazioni per il rischio delle esposizioni creditizie nei confronti del segmento corporate, relative all'approccio dei rating interni, si basa sull'ipotesi di correlazione media tra gli attivi (asset correlation) delle imprese finanziate pari al 20%. Tale scelta deriva da uno studio condotto dal Comitato sulle correlazioni implicite nel livello di capitale economico predisposto dalle principali banche internazionali. Tale scelta è stata criticata, in particolare, dalle banche dell'Europa continentale. Infatti, si può ipotizzare che per le imprese di medio – piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza verso la quale sono concentrate le esposizioni delle banche continentali, la correlazione media tra gli attivi sia inferiore rispetto a quella che si riscontra mediamente tra gli attivi delle grandi imprese.

In seguito a tali critiche la funzione di ponderazione è stata modificata, dapprima nel novembre 2001 e successivamente nell'ottobre 2002. Oggi tale funzione prevede un coefficiente minore quanto maggiore è la probabilità di insolvenza della controparte (generalmente le imprese di piccole dimensioni sono caratterizzate da una PD maggiore) e l'inserimento esplicito di un coefficiente di asset correlation più basso per le imprese con un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro e, in particolare, tale coefficiente scende fino a un valore dell'8% per imprese con un fatturato inferiore ai 5 milioni di Euro.

Le ultime modifiche comportano una riduzione del requisito patrimoniale ma, soprattutto, una "modulazione" degli assorbimenti in funzione della dimensione d'impresa e della composizione del portafoglio crediti.

● *Prociclicità.*

L'applicazione dei rating interni presenta una natura prociclica dei requisiti patrimoniali. Questo implica che in un momento di fase economica recessiva, in cui le condizioni economiche tendono a deteriorarsi, un buon sistema di rating dovrebbe condurre a un generale peggioramento dei rating delle imprese finanziarie o, in altri termini, a un incremento delle frequenze di downgrading e a una diminuzione degli upgrading. Questo comporta un aumento del requisito patrimoniale complessivo delle banche proprio in corrispondenza delle fasi recessive; in questo modo la disponibilità di credito tende a diminuire proprio in corrispondenza delle fasi in cui essa risulta più necessaria, di fatto accentuando le fluttuazioni del ciclo economico.

● *Piccole e medie imprese.*

Il diffondersi di metodologie di natura quantitativa per l'attribuzione del rating, espone le imprese al rischio che tali metodologie non colgano appieno il relativo merito creditizio. Il rischio è particolarmente percepito dalle imprese di dimensioni minori, per le quali è difficile che la singola banca possa permettersi di investire in un'approfondita analisi delle caratteristiche qualitative. Vi è, dunque, il rischio che l'attribuzione dei rating alle imprese di minori dimensioni avvenga prevalentemente in base a metodologie di tipo quantitativo, quali le determinanti del bilancio che spesso, per imprese di questo tipo, non sono in grado di riflettere appieno il reale merito creditizio e conducono a un generale aumento dei tassi, a un rafforzamento della richiesta di garanzie volte a ridurre l'LGD o, ancora, a un razionamento del credito.

● *Definizione di insolvenza.*

La definizione proposta dal Comitato di Basilea stabilisce che venga dichiarato lo stato di insolvenza se si presentano una o più delle seguenti condizioni:

1. si è accertato che la controparte non ripagherà integralmente le proprie obbligazioni;
2. si è verificata una perdita associata a qualsiasi obbligazione della controparte (passaggio a perdita, creazione accantonamenti specifici, differimento pagamento interessi o rimborso capitale);
3. la controparte è in ritardo di più di 90 giorni su almeno una delle sue obbligazioni;
4. la controparte ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai creditori.

Tale definizione si discosta da quella tradizionalmente adottata dalle banche italiane e basata sul concetto di sofferenza. Questa differenza comporta, da un lato, il rischio per le banche di dovere abbandonare le proprie serie storiche interne relative ai tassi di insolvenza, dall'altro, alla possibilità che una definizione più ampia conduca a tassi di insolvenza più elevati. Nell'approccio *advanced* questo effetto potrebbe essere compensato da una minore LGD, mentre nell'approccio *foundation*, per il quale la LGD è esogena, tale compensazione verrebbe a mancare.

***Il punto di vista di Fabio Arnaboldi – Strategie e politiche creditizie, Gruppo Unicredito Italiano***

Il nuovo accordo, come presentato nel QIS3, sembra meglio calibrato sulla realtà italiana e permette di ridimensionare le tensioni oggi presenti nel mondo imprenditoriale medio –

piccolo, che teme scenari apocalittici di razionamento del credito e di impossibilità di accesso. Infatti, alcune verifiche empiriche effettuate sul nostro portafoglio che, per dimensione e per copertura dei territori (Nord, Centro e Sud) e dei segmenti di clientela (retail, corporate e large corporate) si può ritenere sufficientemente rappresentativo della realtà italiana, mostrano che con l'applicazione del Nuovo Accordo la situazione non dovrebbe mutare sostanzialmente.

Il nostro sistema di rating interno si fonda su tre principali componenti: l'analisi quantitativa, l'analisi qualitativa e quella andamentale, in questo modo si oggettivizzano e si rendono massimamente fruibili le informazioni. Prima dell'introduzione dei sistemi di rating interno, pur in presenza di una normativa chiara in tema di valutazioni, ci si trovava spesso davanti a giudizi fortemente differenziati sullo stato del cliente. D'altra parte, sovente, una parte delle informazioni sul cliente rimanevano patrimonio di alcuni e non venivano messe a fattor comune. L'introduzione, grazie al Nuovo Accordo, dei sistemi di rating diviene, quindi, un elemento chiave attraverso cui facilitare lo scambio di informazioni tra banca e azienda. Il rating non sostituisce la valutazione, ma ne è alimentato e la valutazione si basa, per forza di cose, sulla conoscenza dell'azienda.

### ***Il punto di vista di Ugo Inzerillo – Centro Studi Confindustria***

Sicuramente quello della prociclicità rimane, anche nel Nuovo Accordo, uno dei problemi più difficili da affrontare e risolvere; questo perché, come già sottolineato, le banche potrebbero essere incentivate a limitare il credito proprio durante le fasi di stagnazione o discendenti del ciclo economico. Nel nostro Paese il problema è particolarmente sentito, dal momento che le imprese di medio – piccole dimensioni fanno molto affidamento, in misura maggiore rispetto a quelle di altri Paesi europei, sui prestiti bancari, specie quelli a breve termine.

Permangono, dunque, preoccupazioni. Da alcuni sondaggi che sono stati fatti alla fine del 2002 per comprendere come le PMI del nostro Paese valutino l'introduzione dei nuovi sistemi di rating è emerso che:

- oltre il 60% delle imprese intervistate teme un peggioramento delle possibilità di accesso al credito;
- un buon 50% teme un peggioramento dei tassi di interesse;
- ciò nonostante circa il 70% riconosce che Basilea 2 può portare a metodi più trasparenti nella valutazione del merito creditizio.

In particolare, Basilea 2, può contribuire a limitare la pratica del multiaffidamento, peculiarità tutta italiana che vede le banche assumere un approccio di tipo assicurativo nella concessione del credito e le imprese contenere il più possibile i flussi informativi verso la controparte che la finanzia. Il nuovo schema di adeguatezza patrimoniale potrebbe portare ad un profondo mutamento del rapporto tra datore e prenditore di credito, pur senza arrivare a un completo monoaffidamento, e aprire nuovi scenari nel rapporto tra le imprese e i mercati finanziari, quelli di borsa in primo luogo.

### ***Il punto di vista di Sergio Sorrentino – Servizio di Vigilanza, Banca d'Italia***

Riguardo alla spinosa questione del *pricing* del credito, la Banca d'Italia ha condotto, utilizzando i dati della Centrale dei Rischi, alcuni approfondimenti sui tassi di interesse praticati sui crediti alle PMI con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di Euro, con particolare riguardo agli spread dei tassi rispetto alle probabilità di default. L'analisi ha dimostrato che le probabilità di default più elevate corrispondono, come prevedibile, a tassi di interesse più alti. L'andamento riscontrato è stato confrontato con gli spread corretti per il rischio che teoricamente si sarebbero applicati sullo stesso portafoglio in base alle

proposte del Comitato del gennaio 2001 e del luglio 2002. Riguardo alle stime rispetto alla proposta del gennaio 2001 si rilevano differenze significative, mentre rispetto alla proposta del luglio 2002 gli spread risultano traslati verso il basso e sostanzialmente allineati ai tassi medi rilevati per le diverse classi di rischio. Pertanto, la nuova normativa, nella sua ultima versione, dovrebbe indurre il sistema bancario, in media, a non modificare in modo sostanziale la struttura di pricing oggi in essere: a parità di classe di rischio, il costo del credito per le PMI rimarrebbe tendenzialmente inalterato.

Riguardo alla nuova definizione di default adottata, essa dovrebbe avviare un circolo virtuoso in cui la gestione dei rapporti finanziari tra banca e impresa e tra imprese avvenga senza tolleranza rispetto a fenomeni non fisiologici di ritardo nei pagamenti. Il maggior rigore richiesto dalle banche nella gestione delle relazioni di credito potrebbe avere un costo contenuto per le PMI laddove queste, a loro volta, legittimamente riconducano i loro incassi da altre imprese entro più brevi periodi di tempo.

A cura di Elena Perondi